

Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016

Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.



Modulo A4
Dispositivi protezione
individuale

Ottobre 2022

Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato
Regioni 07.07.2016

Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

3

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro rischi che possano minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro**
- **Devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi**
- **Devono essere conformi ed adeguati ai rischi da cui devono proteggere**

NON SONO DPI:

**indumenti di lavoro (se non proteggono da rischi indicati dal DVR – intemperie, imbrattamento da sostanze pericolose, ecc) ;
indumenti e materiali sportivi; caschi e visiere per moto;
DPI per uso privato (occhiali da sole)...**

REQUISITI GENERALI

I DPI devono essere conformi al D.Lgs.475/92 ed essere:

- **adeguati ai rischi da prevenire, senza comportarne di maggiori;**
- **adeguati alle condizioni del luogo di lavoro;**
- **adeguati alle esigenze ergonomiche;**
- **adattabili all'utilizzatore;**
- **dotati di marcatura CE e accompagnati da una specifica nota informativa, in lingua italiana**

Se è necessario l'uso simultaneo di più D.P.I. questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la propria efficacia durante l'uso

D. L.vo 8108 Titolo III

(uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI)

Capo II (uso dei DPI) art. 77 (obblighi del datore di lavoro)

il datore di lavoro:

- **valuta i rischi non evitabili con altri mezzi;**
- **individua le caratteristiche dei DPI necessari;**
- **valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato;**
- **individua le condizioni di utilizzo;**
- **fornisce i DPI ai lavoratori;**
- **li mantiene efficienti e ne assicura igiene, manutenzione, riparazione e sostituzione;**
- **provvede affinché vengano utilizzati correttamente;**
- **fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori;**
- **destina ogni DPI ad un uso personale;**
- **se uno stesso DPI deve essere utilizzato da più persone garantisce l'assenza di problemi sanitari ed igienici;**

INOLTRE...

**D. L.vo 8108 Titolo III
(uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI)
Capo II (uso dei DPI) art. 77 (obblighi del datore di lavoro)**

- **informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;**
- **stabilisce le procedure da seguire per la riconsegna ed il deposito al termine dell'utilizzo;**
- **assicura una adeguata formazione;**
- **assicura uno specifico addestramento su uso corretto e utilizzo pratico per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito**

7

**CLASSIFICAZIONE DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PRIMA CATEGORIA

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da azioni lesive con effetti superficiali e rischi di danni fisici lievi causati da:
strumenti meccanici
sostanze chimiche
calore <50°C
ordinari fenomeni atmosferici
urti e vibrazioni lievi
(es. alcuni tipi di guanti, occhiali da sole...)

8

CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SECONDA CATEGORIA

Per esclusione tutti quelli che non rientrano in una delle altre 2 categorie (es. calzature, otoprotettori...)

TERZA CATEGORIA

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

- protettori respiratori filtranti
- contro aggressioni chimiche
- contro cadute dall'alto (imbracature)
- indumenti per basse temperature
- contro tensioni elettriche pericolose (calzature con suola isolante dielettrica)

9

PERCORSO PER LA SCELTA DEI D.P.I.

IN SINTESI:

1. analisi del rischio
2. adozione di tutte le possibili misure per la sua eliminazione
3. permanenza rischio residuo:
 - identificazione dei D.P.I. necessari
 - approfondimento tecnico sulle loro possibili prestazioni
 - identificazione delle caratteristiche a noi necessarie
 - ricerca dei D.P.I. disponibili sul mercato
 - scelta ed acquisto di alcuni D.P.I.
 - sperimentazione
 - scelta definitiva
 - dotazione a tutti i lavoratori esposti al rischio
 - gestione continua nel tempo

10

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Anche la scuola deve provvedere sulla base della valutazione dei rischi a fornire agli studenti i DPI necessari ed adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori

Alcuni DPI (es. otoprotettori e guanti in lattice) devono essere considerati strettamente individuali, utilizzati e poi gettati, per altri DPI, se la scuola non è in grado di prevederne una distribuzione individuale, deve garantirne la corretta igiene (guanti, grembiuli in crosta, maschere per la saldatura, guanti antiacido per esperimenti chimici e simili, occhiali con protezioni laterali utilizzati in laboratorio di chimica);
il numero deve consentire una pulizia a rotazione affinché ad ogni lezione vengano forniti agli studenti DPI puliti.

OCCORRE VIGILARE SULL'UTILIZZO E SULL'IGIENICITA'

 Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la salute

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

INFO E AGGIORNAMENTI:
regioneer.it/scuola-sicurezza-salute

